

DELIBERA N. 53/26/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL COMITATO SOCIETÀ CIVILE PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A, RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., LA7 S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI NOTIZIARI E NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, INDETTO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026, e riformulato nel testo seguente *“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”*;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”;

VISTO il provvedimento del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2026;

VISTO l’esposto pervenuto in data 2 marzo 2026 (prot. n. 0075211) da parte del Comitato società civile per il NO al referendum Costituzionale nei confronti delle società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., Reti Televisive Italiane S.p.A., La7 S.p.A. che, nel rappresentare, tra l’altro, la mancata pubblicazione, da parte dell’Autorità, dei dati di monitoraggio sui tempi fruiti dalle due posizioni referendarie nei diversi programmi di informazione, segnala:

- *“un’attenzione sbilanciata verso il Sì da parte tanto dei tre Tg Mediaset quanto dal Tg La7” nel periodo 23-26 febbraio 2026;*
- *“i comportamenti dei conduttori e registi nelle seguenti trasmissioni, dove sono stati segnalati elementi di squilibrio: a) La trasmissione Quarta Repubblica del 23 febbraio di Rete 4 condotta da Nicola Porro. b) La trasmissione FarWest del 17 febbraio di Rai 3 condotta da Salvo Sottile. c) La trasmissione Omnibus, del 22 febbraio su La7, condotta da Gaia Tortora”.*

L’esponente, pertanto, richiede all’Autorità, tra l’altro, *“di voler adottare con la maggior sollecitudine le misure di riequilibrio possibili o di voler richiamare negli altri casi i conduttori interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni di legge violate”;*

VISTE le memorie pervenute dalle società RAI S.p.A, RTI S.p.A. e La7 S.p.A. nei termini di legge, in riscontro alle richieste di osservazioni dell’Autorità del 2 marzo 2026 sui programmi segnalati (Rai prot. n. 0077101, Reti Televisive Italiane S.p.A. prot. n. 0077120, La7 S.p.A. prot. n. 0077132) con le quali è stato rilevato, in sintesi, quanto segue:

Rai (prot. n. 0079311)

- L’esposto non è stato preventivamente notificato dal denunciante alla Rai, come prescritto dall’articolo 10 della legge 28/2000; inoltre la trasmissione segnalata è andata in onda oltre 10 giorni dal termine indicato dal medesimo art. 10 della Legge 28/2000;
- nel corso della trasmissione, il tema referendario è stato affrontato: durante l’intervista alla Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara

Colosimo, attraverso una specifica domanda del conduttore Salvo Sottile; nel contributo registrato del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri; nonché nel dibattito tra il direttore del Tempo, Daniele Capezzone e la giornalista del Domani, Giulia Merlo;

- alla posizione a favore del Sì manifestata dalla presidente Colosimo, ha fatto da contraltare l'ampio spazio con cui è stata riportata la posizione a favore del No del Procuratore Gratteri;
- nel dibattito tra i giornalisti Daniele Capezzone e Giulia Merlo la conduzione si è mossa lungo i binari dell'equilibrio e della imparzialità, dando spazio ad entrambe le posizioni;
- l'approccio alla tematica da parte del conduttore ha preso le mosse dall'attualità del dibattito politico e dalle specificità della consultazione referendaria in essere;
- nel corso della puntata, così come in tutto il periodo di campagna referendaria, "FarWest" ha sempre trattato le diverse posizioni in materia referendaria in modo completo, equilibrato e imparziale, attraverso un corretto bilanciamento dei dibattiti, degli ospiti e del tempo di parola messo a disposizione;
- per quanto considerato, si chiede all'Autorità di voler dichiarare l'improcedibilità dell'esposto o, in subordine, rilevata l'infondatezza dello stesso, disporre l'archiviazione;

RTI (prot. n. 0080371)

- La segnalazione non apporta elementi conoscitivi idonei a far ravvisare l'esistenza di squilibri informativi, o a dare impulso ad uno specifico approfondimento istruttorio da parte dell'Autorità. Analoghe considerazioni valgono per gli ipotetici, e non meglio precisati, "elementi di squilibrio" che i segnalanti ritengono di ravvisare in un'unica puntata del programma di approfondimento informativo "Quarta Repubblica";
- il Comitato società civile per il NO al referendum Costituzionale è stato scelto a rappresentare la posizione contraria alla riforma costituzionale oggetto del quesito referendario ed ha goduto di un tempo di parola totale pari a ben 15 minuti sulle reti televisive RTI;
- si confida, pertanto, che l'Autorità, alla luce di quanto esposto, disponga l'archiviazione del procedimento;

La7 (prot. n. 0080901)

- L'esposto del Comitato presenta un dirimente difetto di coerenza nell'esposizione dei dati di rilevazione: a fronte di un equilibrio sostanzialmente raggiunto dai TG del servizio pubblico (49% NO e 51% SÌ), il Comitato equipara la posizione del TgLa7 a quella dei telegiornali Mediaset senza esplicitare le ragioni di tale assimilazione e, anzi, interpretando erroneamente i dati del proprio stesso monitoraggio, che per il TgLa7 registravano il 38% SÌ e il 62% NO;



- la scelta delle date di rilevazione (23, 24, 25 e 26 febbraio 2026) appare arbitraria, non trasparente e non motivata, tanto da evidenziare la natura manifestamente strumentale dell'esposto;
- la segnalazione relativa alla trasmissione "Omnibus" del 22 febbraio 2026 presenta un grave difetto di specificità, non consentendo di individuare analiticamente le condotte contestate, se non un asserito e generico squilibrio nella conduzione della giornalista Gaia Tortora;
- la trasmissione "Omnibus" è un programma di approfondimento e confronto politico che garantisce strutturalmente una presenza ampia, equa e plurale degli ospiti; la puntata del 22 febbraio 2026, dedicata al tema della "comunicazione nella politica", ha visto la partecipazione di sei ospiti qualificati in perfetto equilibrio numerico tra le due posizioni referendarie: a favore del SÌ Luigi Di Gregorio (Professore universitario e Politologo), Domenico Petrolo (Direttore di "Cuntura") ed Ermes Antonucci (giornalista de Il Foglio); a favore del NO Paolo Cento (Direttore Articolo 9), Marco Revelli (Politologo) e Pietro Grasso (Fondazione Scintille di Futuro);
- è stato garantito il pieno contraddittorio tra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, assicurando l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili al referendum e una presenza equilibrata di ripresa video degli ospiti, sia in studio che in collegamento;
- pertanto, La7 afferma il pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 28/2000 e all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS, e richiede che l'Autorità disponga l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO, pertanto, che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 37/26/CONS e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 della legge 28/2000 stabilisce che: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”*;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, della legge 28/2000 stabilisce che: *“I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 10 febbraio 2026 durante la campagna referendaria i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo *“qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”*;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2 del provvedimento della Commissione di vigilanza stabilisce, inoltre, che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici”*;

CONSIDERATO, in particolare, che, a norma del comma 3 del citato articolo 8 *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2 (...). Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), (...). In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2 della delibera n. 37/26/CONS, *“Correttezza, equilibrio ed imparzialità devono essere assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione al quesito referendario. Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto per il quesito referendario deve essere limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 della delibera n. 37/26/CONS, l'Autorità al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, verifica i *“tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente” (...)* secondo il calendario definito dall'Autorità costituito da IV cicli e trasmesso alle emittenti; l'Autorità effettua le proprie valutazioni anche tenendo conto del tempo di argomento complessivamente dedicato al referendum dai notiziari e dai programmi”;

RILEVATO che la campagna referendaria è iniziata il 14 gennaio 2026 e che il I ciclo di monitoraggio ai sensi della delibera n. 37/26/CONS è relativo al periodo 12-28 febbraio 2026;

RILEVATO, con riferimento alla asserita mancata pubblicazione, da parte dell'Autorità, dei risultati del monitoraggio, che gli stessi, riferiti alla prima rilevazione, in conformità alle previsioni della delibera n. 37/26/CONS, sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Agcom in data 26 febbraio 2026 e, pertanto, non trova fondamento quanto asserito nell'esposto circa la mancata disponibilità degli stessi;

RILEVATO che il monitoraggio sulla campagna referendaria è condotto dall'Autorità nei termini indicati dalla delibera n. 37/26/CONS, e che le verifiche dei dati sono svolte secondo le modalità e il calendario dagli stessi stabiliti e che, pertanto, le doglianze oggetto dell'esposto non trovano corrispondenza con il periodo temporale preso a riferimento dall'Autorità;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio dell'Autorità relativi al periodo di campagna referendaria dai quali non emergono le criticità segnalate nell'esposto con riferimento alla *“attenzione sbilanciata verso il Sì da parte tanto dei tre Tg Mediaset quanto dal Tg La7”*;

PRESA VISIONE delle trasmissioni *Quarta Repubblica* in onda il 23 febbraio 2026 su Rete4, condotta da Nicola Porro; *FarWest* in onda il 17 febbraio 2026 su Rai3, condotta da Salvo Sottile; *Omnibus*, in onda il 22 febbraio 2026 su La7, condotta da Gaia Tortora, per le quali l'esposto lamenta generici elementi di squilibrio anche con riferimento al comportamento dei conduttori;

CONSIDERATO che le trasmissioni *Quarta Repubblica* (in onda su Rete 4), *FarWest* (in onda su Rai 3) e *Omnibus* (in onda su La7), oggetto di segnalazione, rientrano nel genere dei programmi di approfondimento informativo, nei quali è fisiologicamente presente una linea editoriale riconoscibile, il cui equilibrio è verificato con riferimento al complesso dell'offerta informativa delle diverse testate, nel periodo di riferimento suddiviso in cicli settimanali indicato dalla delibera n. 37/26/CONS;

RILEVATO in conseguenza che le circostanze rappresentate nell'esposto non integrino condotte lesive dei principi di cui all'articolo 7 della delibera n. 37/26/CONS e del provvedimento del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche con riferimento alla conduzione;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di procedere all'archiviazione dell'esposto;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione della segnalazione per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alle società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., RTI-Reti televisive italiane S.p.A, La7 S.p.A, ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella